

TRIBUNALE CIVILE DI TERNI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per:

il dott. **Sardo Vittorio**, nato a Augusta il 15/03/1977, c.f. SRDVTR77C15A494C, residente ad Augusta nella Piazza Della Rotonda, 9, elettivamente domiciliato in Catania, via Dalmazia, 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cassarino (C.F. CSSGPP63P21A494F – pec: giuseppe.cassarino@avvocatisiracusa.legalmail.it fax 0931521457) del foro di Siracusa che lo rappresenta e difende per procura speciale posta su foglio separato ed allegata al presente atto

Contro:

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. (c.f. 80185250588), **l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria** (c.f. 94094990549), **l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ufficio IV – A.T.P. di Terni** (c.f. 80004050557).

Per la declaratoria

del diritto del ricorrente, nell'assistenza della familiare disabile grave, al trasferimento/assegnazione presso la sede A.T. di Siracusa della Regione Sicilia o, in caso di mancanza di posti nella predetta sede, nell'A.T. disponibile con distanza chilometrica più breve tra la sede di servizio e la residenza/domicilio del disabile assistito.

In punto di fatto

Il dott. Vittorio SARDO, presta servizio presso l'Ambito Territoriale di Terni dal 04/03/2022, in qualità di Funzionario Amministrativo - Giuridico-Contabile AREA III/F1 a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione e del Merito, giusto contratto del 23/02/2022 (**all.ti nn. 1 – contratto di lavoro e 2 – copia di presa di servizio**).

Il ricorrente, già fruitore di tre permessi mensili ex art. 33 della legge 104/92 ed usufruiti sino alla data odierna giusto decreto direttoriale di riconoscimento prot. n. R. 0000127 del 18/03/2022 (**cfr. all.ti n. 3 - copia decreto direttoriale di riconoscimento prot. n. R. 0000127 del 18/03/2022; 4 – permessi usufruiti**), con istanza assunta al protocollo n. 7312 AOOUSPTR del 18/11/2022 del U.S.R. dell'Umbria e dell'A.T. di Terni, trasmessa con prot. n. 17345 AOODRUM del 21/11/2022 al Ministero dell'Istruzione e del Merito, avanzava richiesta di assegnazione ex art. 33, comma 5, L. 104/92 per assistenza a portatore di handicap nella persona della sig.ra Agatina Spitaleri (all'epoca di anni 92), in situazione di gravità riconosciuta ai sensi del comma 3, art. 3, della legge 104 del 1992 con posizione non rivedibile, all'uopo allegando la relativa documentazione comprovante la sussistenza dei relativi requisiti di legge nonché dichiarando di voler fruire della precedenza nelle



operazioni di mobilità prevista dall'art. 33 comma 5 della legge 104/92 (**all.to n. 5 – copia istanza e relativi allegati**).

Con ulteriore nota del 03/05/2023, assunta in pari data al n. 12525 di protocollo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, trascorsi quasi sei mesi dall'inoltro della predetta istanza, il dott. Vittorio Sardo, anche in considerazione dell'aggravamento delle condizioni di salute del soggetto portatore di handicap grave, sollecitava l'esame ed il pronto accoglimento dell'istanza di cui sopra (**all.to n. 6**).

Con nota del 10 maggio 2023, prot. n. 13052, l'Amministrazione resistente riscontrava solo interlocutoriamente la predetta richiesta affermando che la stessa era all'esame dello scrivente ufficio unitamente ad altre dello stesso tenore, rammentando circostanze del tutto irrilevanti ed inconducibili ai fini di che trattasi e segnatamente *“..che, ai sensi dell'art. 5 del vigente CCNL 2019-2021, i criteri per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Amministrazione saranno oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali e che il confronto sarebbe stato avviato solo successivamente al completamento delle procedure di assunzione in atto sui posti già messi a concorso nell'Area III, fascia retributiva F1, così laconicamente rinviando sine die la decisione nonostante la evidenziata urgenza e la pure acquisita disponibilità della sede dell'A.T. di Siracusa all'accoglimento dell'istante presso i propri uffici per come anche di recente ribadita oltre che al ricorrente alla stessa Amministrazione datoriale (all.to n. 7).*

Con successiva nota dell'08/06/2023, acquisita in pari data al protocollo ministeriale al n. 16075 (**all.to n. 8 – copia nota dello studio legale Cassarino con allegata documentazione medica della disabile sig.ra Spitaleri Agatina**), l'istante, a ministero del sottoscritto suo difensore, rilevando che, come, per altro, risultava dalla pure allegata documentazione, la situazione del portatore di handicap si era, come si è, ulteriormente aggravata in conseguenza delle gravi complicanze riportate a seguito di una caduta accidentale che aveva, come ha, provocato la “frattura pluriframmentaria e ingranata dell'epifisi prossimale dell'omero”, con ciò palesandosi vieppiù l'urgenza e l'assoluta necessità di una assistenza costante e permanente della predetta portatrice – interesse, quest'ultimo, costituzionalmente tutelato, da ritenere già di per sé prevalente rispetto ad ogni altra esigenza - che, allo stato, non poteva, come non può, essere espletata da altro soggetto diverso dal richiedente nipote del disabile, sig.ra Spitaleri Agatina, nella persona del ricorrente dott. Vittorio Sardo che si è assunto tale gravosa responsabilità quale referente unico, attesa la gravità e l'urgenza della sopra illustrata e comprovata condizione, nonché il notevole lasso di tempo trascorso per la decisione *de qua*, la sussistenza dei presupposti di legge per la chiesta assegnazione presso l'AT. di Siracusa con la prevalenza dell'interesse manifestato all'assegnazione *de qua* rispetto ad altri generici, concorrenti interessi ed esigenze, **diffidava l'Amministrazione oggi resistente a provvedere all'immediato positivo esame della presentata richiesta, significando, in caso di esito**



negativo, l'intenzione di adire le vie di legge a tutela dei suoi diritti sicuramente lesi dal comportamento dilatorio, ostativo e reiteratamente immotivato dell'Amministrazione.

A ciò faceva seguito in data 14 giugno 2023 l'ulteriore nota interlocutoria di risposta dell'Amministrazione, contraddistinta dal protocollo n. 0016423, con la quale, ribadite le medesime generiche, irrilevanti ed inconducibili circostanze della prima nota di cui sopra (cfr. all.to n. 7), veniva sostanzialmente ancora una volta rimandata *sine die* la decisione in ordine alla richiesta di trasferimento/assegnazione del ricorrente alla richiesta sede di Siracusa così affermando: "...Le ipotesi di distacco e/o assegnazione temporanea sono esclusivamente quelle espressamente e tassativamente indicate dalle vigenti disposizioni normative, i cui presupposti non è possibile, allo stato, individuare nella specifica situazione del dipendente in oggetto. Le disposizioni contenute nell'articolo 33 della Legge n. 104/1992 consentiranno, indubbiamente, a coloro che ne posseggono i previsti requisiti di fruire di un'agevolazione e/o priorità nelle procedure di mobilità tra le sedi di lavoro dell'Amministrazione. Queste, però saranno avviate, come già evidenziato, solo successivamente al completamento delle procedure assunzionali in atto, previo confronto con le Organizzazioni sindacali. Pertanto, si ribadisce che le esigenze espresse dal Dott. Vittorio SARDO potranno essere valutate solo nell'ambito delle prossime procedure di mobilità territoriale ed in tale sede dovranno essere contemperate con le esigenze organizzative dell'Amministrazione". (all.to n. 9).

Non v'è minimamente dubbio sull'illegittimità della predetta nota, la quale, ben lungi dal rappresentare una ponderata risposta alla reiterata richiesta del ricorrente, configura un vero e proprio *non licet* da parte dell'Amministrazione che, di fatto, sulla base, per altro, di generiche, dilatorie e non esattamente individuate e/o motivate ragioni oggettive idonee a giustificare il rifiuto del trasferimento o del distacco, stante, per altro, la manifestata presenza di posti in organico presso la A.T. di Siracusa, si traduce in un sostanziale rifiuto a trasferire e/o assegnare il ricorrente presso la sede A.T. di Siracusa per potere prestare appieno assistenza continuativa e permanente al familiare portatore di handicap grave e le cui condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate per come sopra rilevato e documentato, ragion per cui la si contesta ed impugna per i seguenti motivi, costituenti il c.d. *fumus boni iuris* dell'incoata azione cautelare,

In punto di diritto

Sulla relativa *quaestio iuris*, deve rilevarsi che la Suprema Corte (Cass. n. 28320 del 2010; n. n. 3896 del 2009), con riferimento all'art. 33, comma 5, L. n.104 del 1992, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 53 del 2000, ha statuito come la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "*che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato*" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.



La *ratio* della norma è quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.

Tale interpretazione si impone, a maggior ragione, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 53 del 2000, che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore e il familiare handicappato, e poi con l'art. 24 della L. n. 183 del 2010 che, intervenendo sull'art. 20, comma 1, della L. n. 53 del 2000, ha eliminato i requisiti della "continuità ed esclusività" dell'assistenza.

L'art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 risultante all'esito di tali interventi normativi ed applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame è formulato nel modo seguente: ***"Il lavoratore di cui al comma 3 (il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"***.

Dal punto di vista letterale, la disposizione in esame non contiene un espresso e specifico riferimento alla scelta iniziale della sede di lavoro e risulta, quindi, applicabile anche alla scelta della sede di lavoro fatta nel corso del rapporto, attraverso la domanda di trasferimento; né la dizione letterale adoperata nel citato comma 5 dell'art. 33 implica la preesistenza dell'assistenza in favore del familiare rispetto alla scelta della sede lavorativa (anche a seguito di trasferimento), in quanto al lavoratore è riconosciuto il diritto di "scegliere la sede di lavoro" più vicina al "domicilio della persona da assistere", non necessariamente già assistita.

La previsione di cui al citato comma 5 dell'art. 33, al pari delle disposizioni sui permessi mensili retribuiti di cui al comma 3, rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie "resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap" (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005).

"In materia di assistenza ai portatori di handicap, l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla l. n. 53 del 2000 e dalla l. n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009" (cfr. Ord. Sez. L. n. 6150/2019).



L'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003).

Il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializzazione, va, dunque, garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi "ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico" (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 138 del 2010), ivi compresa appunto la comunità familiare.

L'art. 33, comma 5, disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinché quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza.

Ciò posto, si osserva che, ferma la qualificazione come "diritto" della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l'art. 33, comma 5 cit., non vi è dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione.

Tale bilanciamento, come già statuito dalla Suprema Corte (n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di

essere diversamente soddisfatte“.....*dovendo l'Amministrazione valutare l'istanza alla luce delle proprie esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio. In tal senso depone il chiaro disposto della legge "ove possibile". Nondimeno il trasferimento ex art. 33 comma 5, L. n. 104/1992 può essere negato solo se sussistono effettive e ben individuate esigenze di servizio che, peraltro, l'Amministrazione deve indicare in maniera compiuta. Trattandosi, infatti, di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata. Il trasferimento può essere negato solo se ne conseguano effettive e ben individuate criticità per l'Amministrazione, la quale ha l'onere di indicarle in maniera compiuta per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 15/03/2018, n. 738).*

Ebbene, applicando tali principi al caso in esame, si rileva in primo luogo che incontestata e documentata è la condizione di handicap grave della familiare del ricorrente, come da verbale della



competente Commissione Medica presso l'INPS, nonché il suo recente ulteriore aggravamento come emerge dalla pure prodotta documentazione (cfr. all.to n. 8).

Per quanto a conoscenza del ricorrente, inoltre, vi sono vacanze di organico presso la sede dell'A.T. di Siracusa, mentre non risulta che, allo stato, le esigenze organizzative dell'Ambito Territoriale di Terni, ove il ricorrente presta attualmente servizio, non sia suscettibile di essere diversamente soddisfatta se non negando il trasferimento richiesto dal *cargiver* ed anzi da quanto riferito dall'Amministrazione medesima nella predetta nota del 14 giugno 2023 - in disparte ogni considerazione sulla precedenza assegnata alle nuove procedure assunzionali piuttosto che a quelle di mobilità di che trattasi e che, come è noto, hanno priorità d'esame - la situazione dell'ufficio ove presta servizio il ricorrente non potrebbe che ulteriormente migliorare *al completamento delle procedure assunzionali in atto*, sicché non si vede per quale motivo la dedotta situazione del richiedente e le esigenze ad essa sottese non possano essere immediatamente affrontate e positivamente valutate dall'Amministrazione, ma vadano rinviate (ma non è dato sapere quando !) al predetto completamento *delle procedure assunzionali in atto*, il tutto a totale discapito del ricorrente e, segnatamente, delle prioritarie esigenze della persona disabile grave che lo stesso assiste che, in siffatta situazione, ne risultano, come è ovvio, fortemente compromesse.

Da ciò, non può non conseguire l'obbligo dell'Amministrazione convenuta al trasferimento/assegnazione del ricorrente presso l'A.T. di Siracusa, ossia nella sede territoriale più prossima alla residenza del disabile assistito.

Sul periculum in mora

Le argomentazioni che precedono relative alla condizione di referente unico per l'assistenza alla nonna disabile grave, come anche recentemente ribadito da quest'ultima nella allegata documentazione (cfr. all.to n. 10), dimostrano evidentemente anche la sussistenza del c.d. *periculum in mora*.

È evidente infatti che il provvedimento cautelare invocato avrà il concreto effetto di tutelare il ricorrente (**o meglio il soggetto ultranovantenne disabile che assiste, ma non solo, giacché, con il trasferimento de quo, il ricorrente verrebbe al contempo a ricongiungersi anche con la propria famiglia residente in Augusta, costituita da una moglie e da una figlia di appena quattro anni**) solo ove giungerà in tempi brevi, tali da poter consentire al ricorrente l'attribuzione tempestiva di una sede compatibile con il domicilio del disabile.

Nell'anno già trascorso e nel corrente anno, pur di tentare di conciliare la propria attività lavorativa a Terni con la necessità di continuare, nei limiti del possibile, a prestare assistenza al familiare portatore di grave handicap, il ricorrente si è visto costretto a faticosissime e dispendiose trasferte da Terni ad Augusta. Ogni venerdì pomeriggio infatti il ricorrente ritornava, come ritorna, ad



Augusta in aereo, in treno o in bus per rientrare poi a Terni in tempo per riprendere servizio il successivo lunedì e/o martedì mattina.

Pertanto, come dianzi evidenziato, il ricorrente è l'unico familiare che può prestare effettiva assistenza alla nonna disabile grave come, per altro, dalla stessa anche da ultimo manifestato con la sopra prodotta documentazione.

Orbene, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare, risultando evidentissimo il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza della disabile che assiste e la sede di assegnazione con notevole pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe ulteriormente il ricorrente, costretto a faticosissime e dispendiose trasferte per garantire una minima assistenza alla nonna disabile grave.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame, sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 c.p.c..

Sicchè, è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dal ricorrente che – come risulta palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale del ricorrente ed alla sua stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Occorre non dimenticare, infatti, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/06/94) che “*la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione*”; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina....”.

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto del ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria “*per equivalente*”.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento al ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151
C.P.C.**



L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art. 137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Numerosi Tribunali del lavoro sono inclini all'autorizzazione della notificazione ex art. 151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MI.

Pertanto, si chiede all'Ill^{Mo} Tribunale adito di voler autorizzare, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la pubblicazione degli atti nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito dedicata alle notificazioni per pubblici proclami, ovvero disporre le modalità ritenute più opportune allo scopo.

*** **

Pertanto, per quanto sopra esposto, nell'interesse del dott. Vittorio Sardo, come sopra rappr. e dif., si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ILL. Mo Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 c.p.c.: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere immediatamente movimentato nella provincia di Siracusa o, in caso di mancanza di posti nella predetta sede, nell'A.T. disponibile con distanza chilometrica più breve tra la sede di servizio e la residenza/domicilio del disabile assistito, con precedenza assoluta in quanto assistente familiare di disabile grave; - conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù della precedenza riconosciuta ai sensi della L.104/92, al trasferimento/assegnazione in provincia di Siracusa o, in caso di mancanza di posti nella predetta sede, nell'A.T. disponibile con distanza chilometrica più breve tra la sede di servizio e la residenza/domicilio del disabile assistito e, per l'effetto, ordinare in via d'urgenza al Ministero dell'Istruzione e del Merito il trasferimento/assegnazione del ricorrente in provincia di Siracusa o, in caso di mancanza di posti nella predetta sede, nell'A.T. disponibile con distanza chilometrica più breve tra la sede di servizio e la residenza/domicilio del disabile assistito. Con ogni conseguenziale statuizione di condanna dell'Amministrazione resistente alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la controversia è di valore indeterminato ed il contributo unificato è di €. 259,00.

Si producono in un duplice allegato telematico i sopra indicati atti e documenti da all.to n. 1 a all.to n. 5 e dal all.to n. 6 a all.to n. 10.

Catania, 11 luglio 2023

Avv. Giuseppe Cassarino

